

## **AMPLIAMENTO ESERCIZIO DI VICINATO (fino a 150 mq. di superficie di vendita)**

L'ampliamento della superficie di vendita di un esercizio di vicinato è subordinato a preventiva comunicazione, in carta libera, (modello ministeriale COM 1) al Comune.

Nella comunicazione il titolare o il legale rappresentante deve dichiarare:

- generalità e residenza o domicilio legale, ragione sociale o denominazione sociale della società e la sua sede legale;
- di essere in possesso dei requisiti morali e, solo per il settore alimentare, professionali. Detti requisiti sono indicati nell'art. 5 del D.lgs. 114/98
- di aver rispettato i regolamenti locali di polizia urbana, annonaria ed igienico-sanitaria, i regolamenti edilizi, le norme urbanistiche e quelle relative alle destinazioni d'uso;
- il settore o i settori merceologici;
- l'ubicazione e la superficie di vendita dell'esercizio.

### **PROCEDIMENTO**

- Ricezione comunicazione di ampliamento
- Rilascio ricevuta comprovante il ricevimento della comunicazione
- Protocollo della comunicazione
- Comunicazione avvio del procedimento
- Verifica della completezza della comunicazione
- Verifica del possesso dell'autorizzazione sanitaria o del parere igienico-sanitario per la parte ampliata (solo per il settore alimentare)
- Verifica della agibilità e corretta destinazione d'uso della parte ampliata dei locali
- Verifica dell'area di vendita e della conformità ai regolamenti di polizia locale, urbana e annonaria

Nel caso di insussistenza di uno o più requisiti e presupposti di legge, verrà notificata diffida all'ampliamento dell'esercizio.

### **TEMPI**

L'ampliamento può avvenire decorsi 30 giorni dalla data di ricevimento della Comunicazione da parte del Comune.

### **NOTE**

Per le comunicazioni fatte a mezzo di lettera raccomandata, ai fini dell'osservanza dei termini sopra detti, vale la data di spedizione postale.

### **SANZIONI**

Sanzione amministrativa da euro 2582.29 ad euro 15493.71 per chi omette la comunicazione o amplia l'attività prima dei 30 gg. dalla comunicazione stessa.

Sanzione penale prevista dall'art. 76 del D.lgs. 28.12.2000, n. 445 per dichiarazioni mendaci, falsità di atti e uso di atti falsi.

### **MODULISTICA COM 1**

### **NORMATIVA**

Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114